

Bruxelles, 19 dicembre 2025
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0422 (COD)**

**17050/25
ADD 1**

**SIMPL 218
ANTICI 220
MI 1084
TRANS 664
ENV 1432
ENT 296
SOC 860
CODEC 2186**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 993 annex
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) 2018/858, (UE) 2019/2144 e (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione delle prescrizioni tecniche e delle procedure di prova per i veicoli a motore e che abroga la direttiva 70/157/CEE del Consiglio e il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 993 annex.

All.: COM(2025) 993 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 16.12.2025
COM(2025) 993 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) 2018/858, (UE) 2019/2144 e (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione delle prescrizioni tecniche e delle procedure di prova per i veicoli a motore e che abroga la direttiva 70/157/CEE del Consiglio e il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

{SWD(2025) 1056 final}

ALLEGATO I

L'allegato V del regolamento (UE) 2024/1257 è così modificato:

- (1) nella tabella 1, la voce "Prova di laboratorio a bassa temperatura per emissioni" è soppressa;
- (2) nella tabella 2, la voce "Prova di laboratorio a bassa temperatura per emissioni" è soppressa;
- (3) nella tabella 3, la voce "Gas inquinanti, PN per le prove su strada (RDE) per ogni carburante e per le categorie di veicoli applicabili (M2, M3, N2 ed N3)" è sostituita dalla seguente:

"Gas inquinanti, PN per le prove su strada (RDE) per ogni carburante e per le categorie di veicoli applicabili (M ₂ , M ₃ , N ₂ ed N ₃)"	Prove dimostrative obbligatorie per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione per categoria di veicolo e dichiarazione di conformità per tutti i carburanti, tutti i carichi utili e tutte le categorie di veicoli applicabili ^(*4)	Non obbligatorie	Prova obbligatoria su un veicolo con qualsiasi carburante e su qualsiasi categoria di veicolo e qualsiasi carico utile per tutti i tipi di motore ogni due anni ^(*5) ;
---	---	------------------	---

- (4) nella tabella 4, la voce "Gas inquinanti e PN per le prove su strada (RDE) per ogni carburante e per le categorie di veicoli applicabili (M2, M3, N2 ed N3)" è sostituita dalla seguente:

"Gas inquinanti e PN per le prove su strada (RDE) per ogni carburante e per le categorie di veicoli applicabili (M ₂ , M ₃ , N ₂ ed N ₃)"	Prove dimostrative obbligatorie per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione per categoria di veicolo e dichiarazioni di conformità per tutti i carburanti, tutti i carichi utili e tutte le categorie di veicoli	(cfr. prescrizioni relative ai motori)	Obbligatorie e annualmente e per un numero adeguato di categorie di veicoli con qualsiasi carburante e per qualsiasi categoria di veicoli oggetto dell'omologazione in relazione alle	Facoltative	Obbligatorie/Facoltative	Facoltative";
--	---	--	---	-------------	--------------------------	---------------

	applicabili ^(*7))		emissioni ^(*8))			
--	----------------------------------	--	--------------------------------	--	--	--

- (5) nella tabella 7, alla voce "Gas inquinanti, PN per le prove su strada (RDE) per ogni tipo di carburante e per le categorie di veicoli applicabili (M2, M3, N2 ed N3)", il testo della seconda colonna è sostituito dal seguente:

"Prove dimostrative obbligatorie per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione per categoria di veicolo e dichiarazione di conformità per tutti i carburanti, tutti i carichi utili e tutte le categorie di veicoli applicabili";

- (6) nella tabella 8, alla voce "Gas inquinanti, PN per le prove su strada (RDE) per ogni tipo di carburante e per le categorie di veicoli applicabili (M2, M3, N2 ed N3)", il testo della seconda colonna è sostituito dal seguente:

"Prove dimostrative obbligatorie per tutti i carburanti per i quali è rilasciata l'omologazione per categoria di veicolo e dichiarazione di conformità per tutti i carburanti, tutti i carichi utili e tutte le categorie di veicoli applicabili".

ALLEGATO II

Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2018/858 sono così modificati:

(1) nell'allegato I, parte A, dopo il punto 2.3.1 è inserito il seguente punto 2.4:

"2.4. Veicoli elettrici di piccole dimensioni

2.4.1. "Veicolo elettrico di piccole dimensioni": un veicolo esclusivamente elettrico della categoria M₁, di lunghezza non superiore a 4,2 metri.

Per questa sottocategoria di veicoli si deve aggiungere la lettera "E" quale suffisso alla lettera e al numero identificativi della categoria di veicolo (M₁).";

(2) l'allegato II è così modificato:

(a) la parte I è così modificata:

i) la voce B14 è sostituita dalla seguente:

"B14	Sistemi di allarme acustico per veicoli	Regolamento ONU n. 138* (serie di modifiche 01)	X	X	X	X	X	X							
------	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

* Regolamento n. 138 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV) in relazione alla loro ridotta udibilità [2017/71] (GU L 9 del 13.1.2017, pag. 33, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg/2017/71\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/2017/71(1)/oj)).";

ii) la voce G1 è sostituita dalla seguente:

"G1	Livello sonoro	Regolamento ONU n. 51** (serie di modifiche 03)	X	X	X	X	X	X							
		Regolamento ONU n. 59*** (serie di modifiche 03)											X		

** Regolamento n. 51 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote con riferimento alle emissioni sonore [2018/798] (GU L 138 del 4.6.2018, pag.1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/798/oj>).

*** Regolamento ONU n. 59 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi silenziatori di ricambio [2025/844] (GU L, 2025/844, 30.4.2025, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/844/oj>).";

(b) l'appendice 1 è così modificata:

i) la tabella 1 è così modificata:

(1) la voce B14 è sostituita dalla seguente:

"B14	Sistemi di allarme acustico per veicoli	Regolamento ONU n. 138	A	A	A	A";
------	---	------------------------	---	---	---	-----

(2) la voce G1 è sostituita dalla seguente:

"G1	Livello sonoro	Regolamento ONU n. 51	A	A	A	A";
-----	----------------	-----------------------	---	---	---	-----

ii) la tabella 2 è così modificata:

(1) la voce B14 è sostituita dalla seguente:

"B14	Sistemi di allarme acustico per veicoli	Regolamento ONU n. 138	X	X	X	";
------	---	------------------------	---	---	---	----

(2) la voce G1 è sostituita dalla seguente:

"G1	Livello sonoro	Regolamento ONU n. 51	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	<p>Modalità di prova necessaria. Il costruttore deve definire le modalità di esecuzione della prova conformemente alla giustificazione tecnica di concerto con il servizio tecnico. Per l'omologazione deve essere preso in considerazione il valore massimo misurato in modalità manuale e/o autonoma.</p> <p>Non è necessario che i veicoli con livelli sonori complessivi conformi alle prescrizioni di cui al punto 6.2.8 del regolamento UNECE n. 138(1), con un margine di +3 dB (A), siano dotati di un sistema di allarme acustico per veicoli (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS). Le prescrizioni di cui al punto 6.2.8 di detto regolamento per le bande in terzi d'ottava e le prescrizioni di cui al punto 6.2.3 del medesimo regolamento per la variazione di frequenza di cui al punto 2.4 dello stesso regolamento ("variazione di frequenza") non si applicano a tali veicoli per determinare la necessità di un AVAS indipendentemente dal fatto che i veicoli siano guidati in modalità manuale o autonoma durante la prova.</p> <p>Il punto R del sedile del conducente deve essere considerato il punto R più basso dei sedili del</p>
-----	----------------	-----------------------	---	---	---	--

						<p>passaggero della prima fila.</p> <p>Procedura di prova utilizzata/disposizione speciale da registrare nel verbale di prova.";</p>
--	--	--	--	--	--	--

(c) nella parte II, tabella, le voci B14 e G1 sono soppresse;

(d) la parte III è così modificata:

i) nell'appendice 1, la tabella è così modificata:

(1) la voce B14 è sostituita dalla seguente:

"B14	Sistemi di allarme acustico per veicoli	Regolamento ONU n. 138	X		X	X	X";
------	---	------------------------	---	--	---	---	-----

(2) la voce G1 è sostituita dalla seguente:

"G1	Livello sonoro	Regolamento ONU n. 51	X	G	G	G	È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.";
-----	----------------	-----------------------	---	---	---	---	--	--	--	--

(3) la voce GA1 è sostituita dalla seguente:

"GA1	Livello sonoro	Regolamento ONU n. 51	X	G	G	G	È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.";
------	----------------	-----------------------	---	---	---	---	--	--	--	--

i) nell'appendice 2, la tabella è così modificata:

(1) la voce B14 è sostituita dalla seguente:

"B14	Sistemi di allarme acustico per veicoli	Regolamento ONU n. 138	X	X	X	X	X	X	Non rientra nell'ambito	Non rientra nell'ambito	Non rientra nell'ambito	Non rientra nell'ambito di
------	---	------------------------	---	---	---	---	---	---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

										di applic azione	di applic azione	di applic azione	applica zione."
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------------

(2) la voce G1 è sostituita dalla seguente:

"G1	Livello sonoro	Regolamento ONU n. 51	X	X	X	X	X	X	X	Non rientra nte nell'am bito di applic azione.	Non rientra nte nell'am bito di applic azione.	Non rientra nte nell'am bito di applic azione.	Non rientra nte nell'am bito di applic azione."
-----	----------------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---

(3) la voce GA1 è sostituita dalla seguente:

"GA1	Livello sonoro	Regolamento ONU n. 51	X	X	X	X	X	X	X	Non rientra nte nell'am bito di applic azione.	Non rientra nte nell'am bito di applic azione.	Non rientra nte nell'am bito di applic azione.	Non rientra nte nell'am bito di applic azione."
------	----------------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---

iii) nell'appendice 3, la tabella è così modificata:

(1) la voce B14 è sostituita dalla seguente:

"B14	Sistemi di allarme acustico per veicoli	Regolamento ONU n. 138	X";
------	---	------------------------	-----

(2) la voce G1 è sostituita dalla seguente:

"G1	Livello sonoro	Regolamento ONU n. 51	G Eventuali modifiche della lunghezza del sistema di scarico sono ammissibili senza la necessità di condurre ulteriori prove, a condizione che la contropressione allo scarico rimanga simile.";
-----	----------------	-----------------------	---

(3) la voce GA1 è sostituita dalla seguente:

"GA1	Livello sonoro	Regolamento ONU n. 51	G Eventuali modifiche della lunghezza del sistema di scarico sono ammissibili senza la necessità di condurre ulteriori prove, a condizione che la contropressione allo scarico rimanga simile.";
------	----------------	-----------------------	---

iv) nell'appendice 4, la tabella è così modificata:

(1) la voce B14 è sostituita dalla seguente:

"B14	Sistemi di allarme acustico per veicoli	Regolamento ONU n. 138	X	X	X	X	X	Non rientran te nell'am bito di	Non rientra nte nell'a mbito di	Non rientra nte nell'am bito di	Non rientrant e nell'amb ito di
------	---	------------------------	---	---	---	---	---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

									applica zione.	applic azione	applica zione.	applicazi one.";
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

(2) la voce G1 è sostituita dalla seguente:

"G1	Livello sonoro	Regolamento ONU n. 51	G È ammissi bile modific are, senza ulteriori prove, la lunghez za del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziat ore, senza superar e i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissi bile modifica re, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	Non rient rant e nell' amb ito di appli cazi one.	Non rient rant e nell' amb ito di appli cazi one.	Non rient rant e nell' amb ito di appli cazi one.	Non rient rant e nell' amb ito di appli cazi one. ";
-----	-------------------	--------------------------	---	---	--	---	---	---	---	---	---

(3) la voce GA1 è sostituita dalla seguente:

"GA1	Livello sonoro	Regolament o ONU n. 51	G È ammissibil e modificare , senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammiss ibile modifica re, senza ulteriori prove, la lunghez za del sistema di scarico dopo l'ultimo silenzia tore, senza superar e i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	Non rient rant e nell' amb ito di appli cazi one.	Non rient rant e nell' amb ito di appli cazi one.	Non rient rant e nell' amb ito di appli cazi one.	Non rient rant e nell' amb ito di appli cazi one. ";
------	-------------------	---------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---

v) nell'appendice 5, la tabella è così modificata:

(1) la voce B14 è sostituita dalla seguente:

"B14	Sistemi di allarme acustico per veicoli	Regolamento ONU n. 138	X";
------	---	------------------------	-----

(2) la voce G1 è sostituita dalla seguente:

"G1	Livello sonoro	Regolamento ONU n. 51	G Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente al regolamento ONU n. 51 o alla direttiva 70/157/CEE (fino al 30 giugno 2027). Si applicano i valori limite seguenti, indipendentemente dalle condizioni del veicolo, quali il tipo di motore, il tipo di cambio e le eventuali sottoclassificazioni: a) 81 dB(A) per veicoli con motore di potenza inferiore a 75 kW; b) 83 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 75 kW ma inferiore a 150 kW; c) 84 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.";
-----	----------------	-----------------------	--

(3) la voce GA1 è sostituita dalla seguente:

"GA1	Livello sonoro	Regolamento ONU n. 51	G Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente al regolamento ONU n. 51 o alla direttiva 70/157/CEE (fino al 30 giugno 2027). Si applicano i valori limite seguenti, indipendentemente dalle condizioni del veicolo, quali il tipo di motore, il tipo di cambio e le eventuali sottoclassificazioni: a) 81 dB(A) per veicoli con motore di potenza inferiore a 75 kW; b) 83 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 75 kW ma inferiore a 150 kW; c) 84 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.";
------	----------------	-----------------------	--

vi) nell'appendice 6, la tabella è così modificata:

(1) la voce B14 è sostituita dalla seguente:

"B14	Sistemi di allarme acustico per veicoli	Regolamento ONU n. 138	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.";
------	---	------------------------	---	---

(2) la voce G1 è sostituita dalla seguente:

"G1	Livello sonoro	Regolamento ONU n. 51	G	Non rientrante nell'ambito di applicazione.";
Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente al				

			<p>regolamento ONU n. 51 o alla direttiva 70/157/CEE (fino al 30 giugno 2027). Si applicano i valori limite seguenti, indipendentemente dalle condizioni del veicolo, quali il tipo di motore, il tipo di cambio e le eventuali sottoclassificazioni:</p> <p>a) 81 dB(A) per veicoli con motore di potenza inferiore a 75 kW;</p> <p>b) 83 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 75 kW ma inferiore a 150 kW;</p> <p>c) 84 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.</p>	
--	--	--	--	--

(3) la voce GA1 è sostituita dalla seguente:

"GA1	Livello sonoro	Regolamento ONU n. 51	<p>G</p> <p>Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente al regolamento ONU n. 51 o alla direttiva 70/157/CEE (fino al 30 giugno 2027). Si applicano i valori limite seguenti, indipendentemente dalle condizioni del veicolo, quali il tipo di motore, il tipo di cambio e le eventuali sottoclassificazioni:</p> <p>a) 81 dB(A) per veicoli con motore di potenza inferiore a 75 kW;</p> <p>b) 83 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 75 kW ma inferiore a 150 kW;</p> <p>c) 84 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.</p>	Non rientrante nell'ambito di applicazione."
------	----------------	-----------------------	---	--